



MUNICIPIO

Il Municipio di Lugano,

vista la domanda di iniziativa popolare comunale denominata "*Per abitazioni accessibili a tutti*", avente il seguente testo:

"Richiamati l'art. 76 della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987, nonché l'art. 42 del Regolamento comunale della città di Lugano, i sottoscritti cittadini e cittadine attivi del Comune di Lugano chiedono in via d'iniziativa che:

I. Il Regolamento comunale della città di Lugano è completato con il seguente articolo:

Politica dell'alloggio e dei locali di attività a pigioni contenute

- 1. Il Comune promuove il mantenimento e lo sviluppo di abitazioni a pigioni accessibili alla maggioranza della popolazione (redditi medi e bassi), con particolare attenzione ai bisogni delle famiglie e delle persone anziane, come pure alla qualità ecologica delle abitazioni e alla loro distribuzione adeguata nel territorio della Città.*
- 2. Esso promuove pure la disponibilità di locali di attività a pigioni contenute, compatibili con il contesto residenziale.*
- 3. Il Municipio elabora un programma coerente con gli obiettivi dei cpv. 1 e 2 e riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla realizzazione del programma.*
- 4. Per attuare questa politica, il Comune:*
 - a. istituisce un Ente autonomo di diritto comunale che persegue gli obiettivi ed attua il programma di cui ai capoversi precedenti, segnatamente tramite acquisti, ristrutturazioni e nuove costruzioni. Esso può contrarre mutui ipotecari;*
 - b. sostiene iniziative di altri enti o persone giuridiche senza scopo di lucro che offrono abitazioni o locali di attività a pigioni che coprono i costi senza realizzare profitti;*
 - c. può sostenere anche iniziative della Cassa pensioni dei dipendenti della Città di Lugano se compatibili con gli obiettivi dei cpv. 1 e 2;*
 - d. può acquistare terreni da destinare alla costruzione di abitazioni e locali di attività a pigione moderata.*

II. Per l'attuazione della politica dell'alloggio e dei locali di attività a pigioni contenute:

È autorizzato un credito d'investimento iniziale di 20 milioni di Frs., di cui 10 da destinare al capitale proprio dell'Ente autonomo di cui al cpv. 4, let. a) del nuovo articolo del Regolamento comunale.

III. *Tempi di attuazione*

Il programma, gli strumenti e il credito iniziale per l'avvio della promozione di alloggi e locali di attività a pigione moderata sono adottati al più tardi entro due anni dall'adozione dell'iniziativa popolare. "

Constatato che le firme valide sono risultate essere 3'290 su 3'767 e che tale numero è superiore al quorum del 15% (massimo 3000 firme) richiesto dall'art. 76 cpv. 3 LOC e dall'art. 42 cpv. 3 RCom;

ritenuto, per quanto riguarda la proponibilità:

- che l'oggetto dell'iniziativa rientra tra quelli ammessi dall'art. 76 cpv. 1 LOC;
- che la domanda è sufficientemente chiara;
- che l'unità della forma e l'unità della materia sono salvaguardate;
- che l'oggetto dell'iniziativa è realizzabile e compatibile con l'ordinamento giuridico;

richiamati gli artt. 75 e segg. LOC e 42 e segg. RCom,

r i s o l v e :

1. La domanda di iniziativa popolare comunale depositata presso la Cancelleria lunedì 3 dicembre 2012 denominata "*Per abitazioni accessibili a tutti*" è regolare e proponibile.
2. All'iniziativa verrà dato il seguito previsto dagli artt. 76 cpv. 5 LOC e 42 cpv. 6 RCom.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla pubblicazione agli albi comunali.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario:

Arch. dipl. ETH V. Giudici lic. jur. M. Delorenzi

Lugano, 13 dicembre 2012

Ris. mun. 12.12.2012

Esposta agli albi comunali dal 17 dicembre 2012 al 1° gennaio 2013